



IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA






COMUNE DI CASTELTERMINI

Provincia di Agrigento

Deliberazione Originale della Giunta Municipale

N. <u>31</u> del Registro Data <u>04.5.2016</u>	OGGETTO: Nomina legale per la costituzione in giudizio, innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, avverso la Sentenza n.110/2016, emessa dalla Corte di Appello di Palermo, in relazione al Procedimento n.542/2014 R.G.L..
--	--

L'anno duemilasedici, addì quattro del mese di Maggio alle ore 12,00 nel Comune di Casteltermeni, a seguito di convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

		P	A	
Avv. Sapia Alfonso	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sig. Scozzari Carmelo	Vice Sindaco	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sig. Di Piazza Vincenzo	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dott. Puccio Vincenzo	Assessore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sig.ra Minnella Monica Rita	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Risultano Assenti: SCOZZARI - PUCCIO

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Alfonso Sapia il quale constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro.



**COMUNE DI CASTELTERMINI
PROV. AGRIGENTO**

Casteltermini li

Prot. n. 8160 del

29 APR. 2016

→ **Al Sig. Sindaco**

e.p.c. Al Responsabile di P.O. 1

Sede

Oggetto: Restituzione proposta di Deliberazione trasmessa con prot. n. 8349 del 19.04.2016 "NOMINA LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO, INNANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, AVVERSO LA SENTENZA N. 110/2016, EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO, IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO 542/2014 R.G.L.".

In allegato si trasmette la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, per l'importo di € 1.500,00 munita del visto di regolarità contabile.

La Responsabile di P.O. n. 3

Rag. Teresa Spoto

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Nomina legale per la costituzione in giudizio, innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, avverso la Sentenza n.110/2016, emessa dalla Corte di Appello di Palermo, in relazione al Procedimento n.542/2014 R.G.L..

Iniziativa della proposta: Il Responsabile di P.O. n.1
Dott. Calogero Sardo

Firma _____

Ufficio proponente: Contenzioso

Atti allegati alla proposta: _____

DECISIONE di Giunta Municipale

Approvata il

_____ N _____

Con le seguenti modifiche _____

- Rinvia il _____
- Respinta il _____

ATTESTAZIONE

Cap. _____ art. _____

N. 72 prem impegno _____

C.3. 01.02.1.03.02.99.000

Somma stanziata € _____

Agg. per Impinguamenti € _____

Dedot. per storni € _____

Fondo disponibile € _____

Pag. per impegni € _____

Riman. Disponibile € _____

Addi 28/04/2016

Il Ragioniere Capo _____

TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Proposta redatta ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D. Lgs n.267/2000, recepito dalla L.R. n.30/2000, in merito all'adozione da parte della Giunta Municipale, della deliberazione avente per oggetto: **"Nomina legale per la costituzione in giudizio, innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, avverso la Sentenza n.110/2016, emessa dalla Corte di Appello di Palermo, in relazione al Procedimento n.542/2014 R.G.L."**

PREMESSO il contenzioso di lavoro instauratosi tra il Sig.ra Cumella Vincenza ed il Comune di Casteltermini, a seguito del ricorso individuale di pubblico impiego promosso, innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento;

RICHIAMATO il Ricorso n. 2982/10 R.G. promosso dalla dipendente, Sig.ra Cumella Vincenza, innanzi al Tribunale di Agrigento – Sezione Lavoro, contro il Comune di Casteltermini, per richiedere il diritto ad essere inquadrata a far data dall'1/7/1998, nella 7^a q.f., e con decorrenza dall'1/4/1999 nella Cat. D, posizione economica D2, del Nuovo Ordinamento Professionale degli Enti Locali del 31/3/1999 e del CCNL 1998/2001, nonché, nelle ulteriori conseguenti posizioni economiche, medio tempore, intervenute per progressioni di carriera, e per veder condannare il Comune di Casteltermini al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive, fra quanto dovuto a seguito del miglior inquadramento e quanto effettivamente percepito, a titolo di retribuzione diretta, indiretta e differita, con aggiunta di rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nonché, al maggior accantonamento T.F.R. per il miglior trattamento economico riconosciuto e al pagamento dei relativi oneri contributivi/previdenziali, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario che, non ha ricevuto acconti ed ha anticipato le spese;

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n.61 del 22.7.2011 con la quale questo Ente, a mezzo dell' Avv. Salvatore Lo Re, si è costituito in giudizio innanzi al Tribunale di Agrigento – Sez. Lavoro – per proporre opposizione avverso il succitato Ricorso n.2982/10 R.G.;

VISTA la Sentenza n.266/2014, notificata a questo Ente in data 07.3.2014, prot. n.4249, emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento, relativa alla causa civile in argomento, con la quale il Giudice, pronunciandosi definitivamente, in accoglimento parziale del ricorso, ha dichiarato il diritto della ricorrente ad essere inquadrata, a far data dall'1/7/1998, nella 7^a q.f., e far data dall'1/3/1999 nella Cat. D, posizione economica D2, del Nuovo Ordinamento Professionale degli Enti Locali del 31/3/1999 e del CCNL 1998/2001, condannando il Comune di Casteltermini al pagamento in favore della ricorrente delle relative differenze retributive con decorrenza dal 29.7.2003, oltre la maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento del sorgere del credito e fino al soddisfo, nonché, alla conseguente rideterminazione del TFR; inoltre, ha condannato il Comune alla regolarizzazione della posizione contributivo-previdenziale della ricorrente; ed, infine, ha compensato per un quarto le spese di lite, condannando il Comune resistente al pagamento della restante parte che liquida in complessivi €.1.800,00 oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione del procuratore antistatario, Avv. Anna Serio Manzo;

RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n.37 del 31.3.2014 con la quale questo Ente, a mezzo dell' Avv. Salvatore Lo Re, si è costituito in giudizio innanzi alla Corte di Appello di Palermo, per impugnare la Sentenza resa dal Tribunale di Agrigento n.266/2014 e per chiedere la sospensione dell'esecuzione del provvedimento;

VISTA la Sentenza n.110/2016 dell'11.3.2016, emessa dalla Corte di Appello di Palermo, con la quale viene confermata la Sentenza n.266/2014 del Tribunale di Agrigento, condannando il Comune di Casteltermini al pagamento delle spese del giudizio di appello, che la Corte ha liquidato in complessivi €.2.000,00;

RICHIAMATA la nota trasmessa dall' Avv. Salvatore Lo Re, in data 11.4.2016, a mezzo mail, a seguito della Sentenza n.110/2016, resa dalla Corte di Appello di Palermo, con la quale il Legale espone quanto di seguito:” *Dopo avere attentamente valutato le motivazioni ritengo sussistano validi motivi per proporre ricorso per la Cassazione della sentenza n.110/2016 della Corte di Appello di Palermo.*

Tale sentenza Vi ricordo che conferma la condanna del Comune al pagamento, a favore della Signora C.V., per effetto dell'inquadramento nella categoria D, delle differenze retributive con decorrenza dal 29.7.2003, oltre alla conseguente rideterminazione del TFR ed alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. Infatti, non è configurabile una norma d'inquadramento di carattere generale – che prevede che tutti i segretari economi transitati dai patronati scolastici – nella 7^a q. f. e successivamente nella categoria D, a prescindere dalla comparazione delle mansioni concretamente svolte.

In tal senso si richiama il precedente favorevole al Comune da me patrocinato che con sentenza 18/09/20014 del Tribunale di Agrigento, G.L. Lupo, ha rigettato la domanda di inquadramento della signora M.S..

La Corte di appello ha errato avendo ritenuto provato che la Signora C.V. “organizzasse l'ufficio” assistenza scolastica, con particolare riferimento alla refezione scolastica, ai buoni libro, al trasporto degli alunni ed all'istruzione delle pratiche e degli atti deliberativi ad essi inerenti solo sulla base di una generica deliberazione del 19.03.1983 allegata dalla Sig.ra C.V..

Tale atto invece non prova affatto che la C.V. “organizzasse l'ufficio” cioè che svolgesse all'uopo la necessaria attività di studio, ricerca, elaborazione e progettazione, direzione e coordinamento di gruppi informali di lavoro o organizzazione di unità semplici e di ampia autonomia operativa, attribuite all'impiegato di 7^a qualifica funzionale categoria D. Pertanto, la Corte di Appello ha errato. E si può ragionevolmente confidare in una riforma della sentenza. Considerato che la stessa Corte di Cassazione in una fattispecie simile ha negato che il diritto alla ricollocazione nella 7^a qualifica categoria D) operasse sul piano della sola corrispondenza formale delle tipologie contrattuali, propugnando essa l'esigenza di un giudizio comparativo che avesse riguardo all'analisi in concreto delle mansioni esercitate. A tale indicazione ermeneutica non si sono attenuti i Giudici di merito. Avverto che il ricorso va proposto immediatamente e va notificato alla controparte entro il termine perentorio di giorni sessanta a partire dall'11 marzo 2016 data di notifica della sentenza”.....;

RITENUTA necessaria, alla luce delle superiori considerazioni, nell'interesse e nella tutela di questo Ente, la nomina di un Legale di fiducia, affinché, possa costituirsi innanzi alla Suprema Corte di Cassazione per proporre ricorso avverso la Sentenza n.110/2016 della Corte di Appello di Palermo;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'affidamento dell'incarico, stante che il termine perentorio di giorni sessanta decorre a partire dall'11 marzo 2016 data di notifica della sentenza, così come comunicato dall'Avv. Lo Re;

VISTO che si conviene sull'opportunità di costituirsi in Cassazione avverso la succitata Sentenza n.110/2016, anche alla luce di quanto avanti esposto, a mezzo della nomina di un Legale di fiducia dell'Ente, dando atto che l'Avv. Salvatore Lo Re ha difeso l'Ente nel primo e nel secondo grado di giudizio e, pertanto, ben conosce la controversia in argomento;

PRESO ATTO che in data 19.4.2016, con nota prot. n. 8348 è stata chiesta, a mezzo PEC, all'Avv. Salvatore Lo Re la disponibilità ad accettare la somma di €3.000,00 (*onnicomprensiva di tutte le spese necessarie ed occorrente*), quale compenso, a saldo, per l'espletanda prestazione d'opera professionale, tendo conto che il nominando Professionista dovrà sostenere l'elevato costo del contributo unificato e le spese vive del giudizio, per circa €1.500,00 sul compenso proposto;

PRESO ATTO, alteresi, che l'Avv. Lo Re, in pari data, ha ritrasmesso la predetta nota sottoscritta per accettazione;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di affidare l'incarico ad un Legale di fiducia dell'Ente che possa provvedere in merito.

Alla luce di quanto esposto,

SI PROPONE

Alla Giunta Municipale, per i motivi nella premessa evidenziati,

1. di autorizzare il Sindaco, quale rappresentante legale dell'Ente, alla costituzione in giudizio, innanzi alla Suprema Corte di Cassazione;
2. di nominare un Legale di fiducia dell'Amministrazione per tutelare gli interessi dell'Ente, affinché, possa presenziare, innanzi alla Suprema Corte di Cassazione ;
3. Assegnare al Responsabile proponente, in via provvisoria, soltanto la somma necessaria al nominando Professionista per sostenere l'elevato costo del contributo unificato e le spese vive del giudizio, ammontante ad €1.500,00;
4. di prenotare l'importo del compenso da erogare al Professionista ammontante complessivamente ad €3.000,00 (*onnicomprensiva di IVA, CPA, contributo unificato e di qualsiasi successiva pretesa possa avanzare il Professionista incaricato per questo grado di giudizio*) da imputare al Codice Bilancio 01 02 1 03 02 99, della gestione provvisoria del bilancio 2016, così come previsto dal principio della competenza finanziaria, di cui all'allegato n.4/2 al D.Lgs 118/2011, punto 5, lettera g) che testualmente recita: "gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata";

5. di impegnare il nominando Professionista ad osservare e fare osservare ai propri collaboratori gli obblighi, per quanto compatibili, di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n.62/2013, nonché, quelli previsti dal Codice di Comportamento integrativo, adottato da questo Ente con atto di G.M. n.116/2013, pubblicati sul sito Istituzionale del Comune di Casteltermini, (www.comune.casteltermini.ag.it Link Anticorruzione L.190/2012), stabilendo espressamente che il presente affidamento si risolve, ai sensi dell'art.1456 del c.c., nel caso di gravi violazioni di cui ai citati obblighi, come previsto dal D.P.R. n.62 /2013, art.2, comma 3;
6. Di dare atto che, ai sensi dell'art.163, comma 1 e 2, del D.Lgs n.267/2000, la mancata costituzione in giudizio arrecherebbe danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente;
7. Di corrispondere, urgentemente, al nominando Legale la somma di €1.500,00, al fine di sostenere il costo del Contributo Unificato e le spese vive, entro il termine utile alla costituzione del giudizio in argomento;
8. Dare atto, altresì, che l'incarico sarà regolato da apposito disciplinare sottoscritto dalle parti;
9. Di dichiarare l'adottanda deliberazione, immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di provvedere in merito.

**Il Responsabile dell'Area di P.O. n.1
Dott. Calogero Sardo**



OGGETTO: "Nomina legale per la costituzione in giudizio, innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, avverso la Sentenza n.110/2016, emessa dalla Corte di Appello di Palermo, in relazione al Procedimento n.542/2014 R.G.L."

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA:

VISTO : si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla superiore proposta di deliberazione.

Casteltermini li 19.4.2016

**Il Responsabile di P.O. n.1
Dett. Calogero Sardo**



VISTO DI REGOLARITA' TECNICA CONTABILE:

VISTO : si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla superiore proposta di deliberazione.

Casteltermini li 23 04 - 2016

**IL RESPONSABILE DI P.O. N.3
Rag. Teresa Spoto**



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta avente ad oggetto: “ **Nomina legale per la costituzione in giudizio, innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, avverso la Sentenza n.110/2016, emessa dalla Corte di Appello di Palermo, in relazione al Procedimento n.542/2014 R.G.L.**”, munita dei pareri di rito e facendone proprie le motivazioni;

CONSIDERATO che il Responsabile del servizio competente ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica ed il Responsabile dei servizi finanziari ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

FATTE proprie le motivazioni di cui in proposta;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art.163, comma 1 e 2, del D.Lgs n.267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;

Con votazione unanime e favorevole resa in forma palese;

DELIBERA

Fare propria la su estesa proposta che qui si intende integralmente trascritta;

- 1) Autorizzare il Sindaco, quale rappresentante legale dell'Ente, alla costituzione nel giudizio in argomento;
- 2) Nominare il libero professionista **Avv. Salvatore Lo Re** del Foro di Agrigento, per tutelare gli interessi dell'Ente, affinché, possa presenziare innanzi alla Suprema Corte di Cassazione;
- 3) di prenotare l'importo del compenso da erogare al Professionista ammontante complessivamente ad €3.000,00 (*onnicomprensiva di IVA, CPA, contributo unificato e di qualsiasi successiva pretesa possa avanzare il Professionista incaricato per questo grado di giudizio*) da imputare al Codice Bilancio 01 02 1 03 02 99, della gestione provvisoria del bilancio 2016, così come previsto dal principio della competenza finanziaria, di cui all'allegato n.4/2 al D.Lgs 118/2011, punto 5, lettera g) che testualmente recita: “gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata”;
- 4) Di corrispondere, urgentemente, al nominando Legale la somma di €1.500,00, al fine di sostenere il costo del Contributo Unificato e le spese vive, entro il termine utile alla costituzione del giudizio in argomento;

- 5) di impegnare il nominando Professionista ad osservare e fare osservare ai propri collaboratori gli obblighi, per quanto compatibili, di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n.62/2013, nonché, quelli previsti dal Codice di Comportamento integrativo, adottato da questo Ente con atto di G.M. n.116/2013, pubblicati sul sito Istituzionale del Comune di Casteltermini, (www.comune.casteltermini.ag.it Link Anticorruzione L.190/2012), stabilendo espressamente che il presente affidamento si risolve, ai sensi dell'art.1456 del c.c., nel caso di gravi violazioni di cui ai citati obblighi, come previsto dal D.P.R. n.62 /2013, art.2, comma 3;
- 6) Di dare atto che, ai sensi dell'art.163, comma 1 e 2, del D.Lgs n.267/2000, la mancata costituzione in giudizio arrecherebbe danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente;
- 7) Dare atto, altresì, che l'incarico sarà regolato da apposito disciplinare sottoscritto dalle parti;
- 8) Dare mandato al Responsabile proponente di adottare tutti gli atti consequenziali.


Con ulteriore ed unanime votazione favorevole, resa in forma palese,

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, per i motivi espressi in proposta.


Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

L'ASSESSORE ANZIANO




IL SINDACO

Avv. Alfonso Sania



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art.32, comma 5° della L. 18 giugno 2009 n.69 e s.m.i., i attesta che copia integrale della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo On-Line del sito ufficiale di questo Comune, dal _____ al _____ per 15 giorni consecutivi.

Casteltermini, li _____

**Il Responsabile della Pubblicazione
dell'Albo On-Line**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo On-Line del Comune, giusta determinazione n.176 del 28.12.2010,

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo On-Line del Comune dal _____ al _____ per 15 giorni consecutivi.

Casteltermini, li _____

**IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro**


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle leggi regionali, giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell' art. 12 L.R. 44/91, oggi 712 testo coordinato delle leggi regionali.

Casteltermini, li _____



**IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro**



Si attesta che la presente copia è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Casteltermini, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE